

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVII

Berna, 6 gennaio 1944.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 5 aprile 1944.

Legge federale sulla organizzazione giudiziaria.

(Del 16 dicembre 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 103 e dal 106 al 114 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1943,

decreta:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo primo.

Organizzazione del Tribunale federale.

Art. 1.

¹ Il Tribunale federale si compone di 26 a 28 giudici e di 11 a 13 supplenti. Giudici, supplenti; elezione.

² I giudici e i supplenti sono eletti dall'Assemblea federale. Nella loro elezione si avrà riguardo a che siano rappresentate tutte e tre le lingue ufficiali.

Art. 2.

¹ A giudice o supplente del Tribunale federale può essere eletto ogni cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio nazionale. Eleggibilità.

² I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale ed i funzionari nominati da queste autorità non possono essere giudici del Tribunale federale.

Art. 3.

Incompatibilità.

¹ I giudici del Tribunale federale non possono occupare alcun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone nè esercitare qualsiasi altra professione od industria.

² Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società o di istituti che si propongono uno scopo di lucro.

Art. 4.

Parentela.

¹ I consanguinei e gli affini in linea retta e fino al quarto grado inclusivo in linea collaterale, i mariti di sorelle, come pure le persone unite da vincolo di adozione non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente, di cancelliere o segretario del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di Procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale.

² Quest'incompatibilità esiste anche tra il segretario d'un giudice istruttore federale e questo magistrato o il rappresentante del Ministero pubblico federale.

³ Chi, contraendo matrimonio, viene a trovarsi in un siffatto rapporto di parentela, rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

Art. 5.

Durata della carica.

¹ I giudici e i supplenti del Tribunale federale stanno in carica sei anni.

² Divenendo vacante un seggio, l'Assemblea federale elegge, nella sessione immediatamente successiva, il nuovo giudice o supplente per il resto del periodo.

Art. 6.

Presidenza.

¹ Il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale sono eletti per due anni, tra i giudici, dall'Assemblea federale.

² Il presidente del Tribunale federale esercita la direzione generale degli affari e la vigilanza sui funzionari ed impiegati.

³ In caso d'impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se l'elezione è avvenuta contemporaneamente, dal più anziano d'età.

Art. 7.

¹ Il numero dei cancellieri e dei segretari è fissato dall'Assemblea federale. Cancellieri
e segretari.

² I cancellieri e i segretari sono nominati dal Tribunale federale dopo ogni rinnovamento integrale per un periodo di sei anni o per il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.

Art. 8.

Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, i compiti dei suoi funzionari ed impiegati. Compiti dei
funzionari
ed impiegati.

Art. 9.

¹ Prima di assumere il loro ufficio per la prima volta, i magistrati e i funzionari giudiziari federali prestano giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Giuramento.

² I giudici e i supplenti del Tribunale federale prestano giuramento davanti al Tribunale federale a meno che l'abbiano già prestato davanti all'Assemblea federale.

³ I cancellieri e i segretari prestano giuramento davanti al Tribunale federale.

⁴ Il Tribunale può incaricare un'autorità cantonale di far prestare giuramento ai giudici istruttori.

⁵ I giudici istruttori fanno prestare giuramento ai loro segretari.

⁶ Il Procuratore generale della Confederazione e gli altri rappresentanti del Ministero pubblico federale prestano giuramento davanti al Consiglio federale.

⁷ Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

Art. 10.

¹ Il Tribunale federale e le sue sezioni deliberano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge disponga altrimenti. Votazione.

² In caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 11.

¹ Sono riservati al Tribunale federale riunito in seduta plenaria: Seduta
plenaria.

a) le nomine;

b) gli affari relativi all'organizzazione e all'amministrazione del Tribunale;

- c) le cause che sono ad esso attribuite dalla legge o dal regolamento, come pure le questioni giuridiche previste nell'articolo 16;
- d) l'emanazione di ordinanze, regolamenti e circolari destinati alle autorità ed uffici cantonali.

² Perchè il Tribunale federale possa deliberare validamente in seduta plenaria, occorre la presenza di almeno due terzi dei giudici.

Art. 12.

Sezioni.

¹ Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti :

- a) la Corte di diritto pubblico e di diritto amministrativo e, nel seno di essa, due camere una delle quali giudica principalmente le cause di diritto pubblico e l'altra principalmente le cause di diritto amministrativo, compresi i ricorsi disciplinari;
- b) due Corti civili, le quali giudicano le cause di diritto civile e le altre cause loro attribuite dal regolamento del Tribunale federale;
- c) la Camera di esecuzione e dei fallimenti composta di tre giudici ed incaricata degli affari che competono al Tribunale federale come autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti;
- d) la Camera d'accusa di tre giudici, i quali non possono appartenere alla Corte penale federale;
- e) la Camera criminale di tre giudici, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali;
- f) la Corte penale federale, composta dei tre giudici della Camera criminale e di due altri giudici;
- g) la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa.

² I ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise federali, della Camera criminale e della Corte penale federale, le domande di revisione delle sentenze stesse, i conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte penale federale sono giudicati dalla Corte di cassazione straordinaria, formata del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici più anziani per elezione, purchè non appartengano nè alla Camera d'accusa nè alla Corte penale federale.

³ Ciascun giudice può essere tenuto a fungere in una sezione diversa dalla sua.

Art. 13.

¹ Il Tribunale federale designa, per lo stesso periodo, le sezioni che il presidente e il vicepresidente devono presiedere e nomina i presidenti delle altre sezioni.

Presidente
delle sezioni.

² È applicabile per analogia l'articolo 6, terzo capoverso.

³ Il presidente di ciascuna sezione designa i giudici d'istruzione e i relatori.

⁴ La Corte penale federale e la Camera criminale designano il loro presidente per ogni singolo caso.

⁵ Il presidente di ciascuna sezione può far espellere dalla sala d'udienza le persone che non ottemperano ai suoi ordini; egli può inoltre punirle con una multa disciplinare fino a cento franchi e con gli arresti fino a ventiquattro ore. Le stesse facoltà spettano al giudice d'istruzione durante le udienze da lui dirette.

Art. 14.

¹ Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, la ripartizione degli affari.

Ripartizione
degli affari.

² Quando si tratta di affari assegnati ad una sezione, tutte le volte che la legge parla del Tribunale federale o del suo presidente, si deve intendere questa sezione o il suo presidente.

Art. 15.

¹ Alle deliberazioni e alle votazioni di ciascuna sezione devono prender parte cinque giudici, a meno che la legge preveda un altro numero.

Quorum.

² Nelle cause di diritto pubblico è necessaria la presenza di sette giudici, salvo che si tratti di ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale per violazione dell'articolo 4 della Costituzione federale.

Art. 16.

¹ Quando una sezione del Tribunale federale voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un'altra sezione o da più sezioni riunite o dall'intero Tribunale, essa non può farlo che col consenso dell'altra sezione ovvero su decisione presa, senza dibattito e a porte chiuse, dalle sezioni interessate in seduta comune o dal Tribunale in seduta plenaria. Questa decisione vincola la sezione che deve giudicare la causa.

Sezioni
riunite.

² Più sezioni riunite comprendono tutti i giudici che sono ad esse attribuiti; il presidente di sezione più anziano per elezione dirige la seduta.

³ È applicabile per analogia l'articolo 11, secondo capoverso.

Art. 17.

Publicità.

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, i dibattimenti davanti al Tribunale federale e alle sue sezioni come pure le deliberazioni e le votazioni sono pubbliche; è fatta eccezione per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di diritto amministrativo negli affari disciplinari e della Camera di esecuzione e dei fallimenti. In materia d'imposte, allorchè è prescritta dal diritto federale la salvaguardia del segreto fiscale, soltanto le parti e i loro rappresentanti possono assistere al dibattimento e alla deliberazione.

² Il Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Art. 18.

**Assistenza
dei Cantoni.**

¹ Le autorità e i funzionari incaricati dell'amministrazione della giustizia federale possono procedere a tutti gli atti di loro competenza in tutto il territorio della Confederazione senza chiedere in precedenza l'assenso delle autorità cantonali.

² Le autorità cantonali hanno l'obbligo di assisterli.

³ A richiesta della cancelleria del Tribunale federale, esse devono riscuotere, insieme con le loro spese, quelle del Tribunale.

Art. 19.

Sede.

¹ La sede del Tribunale federale è Losanna.

² I giudici del Tribunale federale devono risiedere in questa città o nei dintorni.

Art. 20.

**Ferie e
congedi.**

¹ Il Tribunale può ordinare ogni anno sei settimane di ferie al massimo, durante le quali il presidente provvede al disbrigo degli affari urgenti.

² A domanda motivata, il Tribunale può accordare un congedo ai giudici, funzionari e impiegati.

Art. 21.

¹ Il Tribunale federale è posto sotto l'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

Relazioni con l'Assemblea federale.

² Esso le presenta ogni anno un rapporto sulla sua gestione.

³ Con riserva della disposizione dell'articolo 85, numero 13, della Costituzione federale, il Tribunale federale pronuncia d'ufficio sulla propria competenza in tutte le questioni delle quali è adito; nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie esso è indipendente e soggiace soltanto alla legge. Le sue sentenze non possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.

Capo secondo.**Astensione e ricsuzione.****Art. 22.**

I membri o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori, i loro segretari e i giurati devono astenersi:

Astensione obbligatoria.

a) in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi, la loro moglie, la loro fidanzata, i loro parenti od affini fino al grado indicato nell'articolo 4, il marito della sorella o la moglie del fratello della loro moglie, la persona di cui sono tutori o curatori, o con la quale siano uniti da vincolo di adozione;

b) in qualsiasi causa nella quale essi abbiano già avuto parte in altra qualità, sia come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, sia come funzionari giudiziari, sia come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, sia come periti o testimoni;

c) in qualsiasi causa nella quale il loro Cantone o il loro comune d'origine sia parte o possa essere l'oggetto di una azione di regresso.

² Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale o un giurato deve astenersi quando sia parente od affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale col rappresentante o coll'avvocato di una parte.

Art. 23.

I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico federale, i giudici istruttori, i loro

Ricsuzione facoltativa.

segretari e i giurati possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono:

- a) nella causa di una persona giuridica di cui fanno parte;
- b) se sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti in causa;
- c) se vi sono circostanze tali da dar loro l'apparenza di prevenzione nella causa.

Art. 24.

Avviso
obbligatorio.

Allorquando un magistrato o un funzionario giudiziario si trova in uno dei casi previsti nell'articolo 22 o 23, egli deve avvertire in tempo utile il presidente della sezione competente. Nel caso dell'articolo 23, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Se egli si decide in quest'ultimo senso, è dato alle parti un breve termine per proporre la ricusazione.

Art. 25.

Domanda di
ricusazione.

¹ Le parti che intendono far uso del diritto di ricusa (art. 22 e 23) devono dichiararlo per iscritto al Tribunale federale non appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

² La dichiarazione deve indicare i fatti sui quali essa si fonda e fornirne la prova documentata. Nel caso in cui tale prova non sia possibile, il magistrato o il funzionario ricusato si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

³ Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere condannato al pagamento delle spese derivate dal ritardo.

Art. 26.

Decisione.

¹ Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente del Tribunale federale, la Camera di accusa se si tratta di giudici istruttori o di loro segretari, o la Camera criminale se si tratta di giurati, pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.

² La decisione può essere presa senza che sia udita la controparte.

³ Se il numero dei giudici e supplenti ricusati fosse tale da render impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale tirerà a sorte, tra i presidenti dei tribunali supremi dei Cantoni non interessati nella causa, il numero necessario di supplenti straordinari per pronunciare sulla domanda di ricusazione e, occorrendo, sul merito.

Art. 27.

¹ Spetta al Consiglio federale di pronunciare sulla ricusazione del Procuratore generale della Confederazione.

² Sono applicabili per analogia gli articoli 24, 25 e 26, secondo capoverso.

Ricusazione del Procuratore generale della Confederazione.

Art. 28.

¹ Gli atti ai quali ha partecipato un magistrato o un funzionario giudiziario che si sarebbe dovuto astenere possono essere impugnati da ciascuna delle parti, se si tratta di una sentenza, in conformità dell'articolo 136, altrimenti nel termine di trenta giorni dalla scoperta della causa della ricusazione.

² In caso di ricusazione facoltativa, sono nulle soltanto le operazioni di procedura posteriori alla domanda di ricusazione.

Violazione delle norme sulla ricusazione.

Capo terzo.

Disposizioni comuni di procedura.

Art. 29.

¹ I difensori delle parti devono giustificare il loro mandato mediante procura scritta da unire agli atti; questa può essere richiesta in ogni tempo.

Difensori. Elezione di domicilio.

² Sono ammessi come difensori nelle cause civili e penali solo gli avvocati patentati e i professori di diritto delle Università svizzere. Sono riservate le cause provenienti dai Cantoni in cui l'esercizio dell'avvocatura è libero.

³ Con riserva di reciprocità, possono in via eccezionale essere ammessi come difensori gli avvocati stranieri.

⁴ Le parti domiciliate all'estero devono eleggere domicilio nella Svizzera, dove possano essere loro fatte le notificazioni. Se omettono di far ciò, le notificazioni non avranno luogo o saranno fatte mediante diffida pubblica.

⁵ Quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa.

Art. 30.

¹ Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono essere firmati e presentati in numero di copie sufficiente per il Tribunale e ogni controparte, ma almeno in duplo.

Atti scritti.

² Se mancano copie, la cancelleria assegna agli interessati un termine per presentarle o per anticipare le spese di copiatura, con la comminatoria che, altrimenti, l'atto non sarà preso in considerazione.

³ Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l'invito a rifarli.

Art. 31.

Disciplina.

¹ Chiunque, nel corso della procedura orale o scritta, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punibile con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 100 franchi.

² La parte o il suo difensore che usano di mala fede o di procedimenti temerari, possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 200 franchi e, in caso di recidiva, fino a 500 franchi.

Art. 32.

Termini.

a) Computo.

¹ Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale.

² Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

³ Un termine si reputa osservato solo quando l'atto sia stato compiuto prima della sua scadenza. Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente per riceverli ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, ad un ufficio postale svizzero l'ultimo giorno del termine al più tardi. Se un atto scritto è pervenuto direttamente al Tribunale federale prima che sia spirato il termine, questo è reputato osservato anche se l'autorità cantonale era competente per ricevere l'atto stesso.

Art. 33.

b) Proroga.

¹ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

² Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti e debitamente giustificati, se ne è stata fatta domanda prima della scadenza.

Art. 34.

c) Ferie giudiziarie.

¹ I termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto inclusivo.

² Questa regola non si applica in materia penale nè di esecuzione e fallimenti.

Art. 35.

d) Restituzione per inosservanza di termine.

¹ La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine dev'essere compiuto l'atto omesso.

² La decisione è presa in base ad una procedura scritta senza deliberazione pubblica; è applicabile l'articolo 95.

Art. 36.

¹ Il valore litigioso è determinato dalle conclusioni della domanda. Valore della causa.

² Se nelle conclusioni non è chiesta una somma di denaro determinata, il Tribunale fissa anzitutto d'ufficio, in forma sommaria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo valore; occorrendo, consulterà un perito.

³ Nella determinazione del valore litigioso non entrano in linea di conto gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, nè i diritti riservati, nè la pubblicazione della sentenza.

⁴ Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

⁵ Se la durata di esse è incerta o illimitata, è considerato come capitale l'importo dell'annua rendita o prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 37.

¹ Se le parti non sono state presenti all'udienza, la cancelleria del Tribunale comunica loro immediatamente il dispositivo della sentenza. Comunicazione delle sentenze.

² Il testo integrale della sentenza con l'indicazione del nome dei giudici che hanno preso parte all'udienza è notificato alle parti e all'autorità la cui decisione era impugnata.

³ Le sentenze sono redatte nella lingua ufficiale in cui è stata istruita la causa o, altrimenti, nella lingua della decisione impugnata.

Art. 38.

Le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate. Forza di cosa giudicata.

Art. 39.

¹ I Cantoni devono eseguire le sentenze delle autorità giudiziarie federali nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali. Esecuzione.

² Nel caso di esecuzione manchevole, è ammesso il ricorso al Consiglio federale, il quale prende i provvedimenti necessari.

Art. 40.

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge di procedura civile federale. Relazione con la procedura civile federale.

TITOLO SECONDO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Capo primo.

Del Tribunale federale giurisdizione unica.

Art. 41.

Il Tribunale federale giudica in istanza unica :

- a) le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni;
- b) le pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione quando il valore litigioso è di 4000 franchi almeno; sono eccettuate le azioni proposte in virtù della legge federale del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste e di quella del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, come pure tutte le azioni dirette contro le strade ferrate federali;
- c) le altre cause di diritto civile, quando la costituzione o la legislazione di un Cantone approvate dall'Assemblea federale le deferisce al Tribunale federale, o quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore litigioso è di 10.000 franchi almeno.

Cause dirette.
a) In generale.

Art. 42.

¹ Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra un Cantone, da una parte, e privati o enti collettivi, dall'altra, quando una parte tempestivamente lo domandi e il valore litigioso sia di 4000 franchi almeno. Il Tribunale, in questo caso, è competente anche se, a norma della legislazione cantonale, la causa dovrebbe essere trattata non secondo la procedura ordinaria, ma secondo una procedura speciale davanti ad autorità particolarmente designate (art. 110, numero 4, della Costituzione federale).

² Questa disposizione non si applica alle contestazioni in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica.

b) In modo particolare tra Cantoni e privati.

Capo secondo.

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per riforma.

Art. 43.

¹ Il ricorso per riforma è ammissibile soltanto per violazione del diritto federale, come pure dei trattati internazionali con-

Motivi di ricorso.

chiusi dalla Confederazione. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali dei cittadini.

² Il diritto federale è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato od ha avuto una falsa applicazione.

³ Il diritto federale non è violato da accertamenti di fatto, salvo che non siano state osservate disposizioni federali in materia di prove.

⁴ L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto.

Art. 44.

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei casi seguenti:

Procedimenti civili di carattere non pecuniario.

- a) rifiuto di consenso del tutore al matrimonio di un interdetto (art. 99 CC);
- b) privazione e ripristino della potestà dei genitori secondo gli articoli 285 e 287 del Codice civile;
- c) interdizione e istituzione di curatela (articoli dal 369 al 372; dal 392 al 395 CC) e loro revoca.

Art. 45.

In procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso:

Procedimenti civili di carattere pecuniario.
a) Senza riguardo al valore litigioso.

- a) nelle cause relative all'uso di una ditta di commercio, alla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza delle merci, delle menzioni di ricompense industriali, dei disegni e modelli industriali, come pure in quelle concernenti i brevetti d'invenzione e i diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche;
- b) nella procedura concernente l'annullazione di titoli di pegno o di loro tagliandi (art. 870 e 871 CC), l'ammortamento di titoli di credito (art. 971 e 972 CO), in modo particolare di titoli nominativi (art. 977 CO e 9 delle disposizioni transitorie), di titoli al portatore (articoli dal 981 al 989 CO), di cambiali (articoli dal 1072 al 1080 e 1098 CO), di assegni bancari (art. 1143, numero 19, CO), di titoli affini alle cambiali e di altri titoli all'ordine (articoli 1147, 1151 e 1152 CO), come pure di polizze d'assicurazione (art. 13 della legge sul contratto d'assicurazione).

Art. 46.

b) Con riguardo di pretese litigioso.

Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale, raggiungeva ancora 4000 franchi almeno.

Art. 47.

c) Pluralità domanda al valore riconvenzionale.

¹ Le diverse pretese fatte valere da un attore o da diversi liteconsorti in una causa civile per diritti di carattere pecuniario sono addizionate anche quando non si riferiscono al medesimo oggetto, purchè non si escludano a vicenda.

² L'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale.

³ Se le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludono a vicenda, il ricorso per riforma è ammissibile a riguardo di tutte e due le domande, purchè una di esse rientri nella competenza del Tribunale federale.

Art. 48.

Decisioni impugnabili:
a) Decisioni finali.

¹ Il ricorso per riforma non è di regola ammissibile che contro le decisioni finali emanate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni e che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale.

² Esso è ammissibile contro le decisioni finali emanate dai tribunali inferiori solo:

a) se essi hanno giudicato in ultima istanza, ma non come giurisdizione cantonale unica, o

b) se hanno giudicato come giurisdizione cantonale unica prevista dal diritto federale.

³ Il ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si riferisce anche alle decisioni che l'hanno preceduta; sono tuttavia eccettuate le decisioni incidentali circa la competenza che avrebbero potuto essere impugnate presso il Tribunale federale già anteriormente in virtù dell'articolo 49, come pure le altre decisioni incidentali che sono state ad esso sottoposte e sulle quali ha giudicato conformemente all'articolo 50.

Art. 49.

b) Decisioni incidentali sulla competenza.

¹ Contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle autorità previste nell'articolo 48, primo e secondo capoverso, il ricorso per riforma è ammissibile per violazione delle prescrizioni di diritto federale sulla

competenza per materia o per territorio. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale.

Art. 50.

¹ Il ricorso per riforma è ammissibile eccezionalmente contro altre decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle giurisdizioni previste nell'articolo 48, primo e secondo capoverso, allorchando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale.

c) Altre decisioni incidentali.

² Il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento e a porte chiuse se questi requisiti sono adempiti.

Art. 51.

La procedura davanti alle autorità cantonali e la redazione delle loro decisioni sono regolate dalla legislazione cantonale, salvo le riserve seguenti:

Procedura cantonale.
a) Esigenze.

a) Nelle cause per diritti di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indicherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso raggiunge 8 000 franchi o almeno 4 000 franchi.

b) Quando la procedura davanti alle autorità cantonali è orale e non è steso processo verbale particolareggiato dei dibattimenti che devono servire di fondamento alla decisione, le autorità devono esporre in essa, in modo completo: le conclusioni delle parti, i fatti adottati a sostegno, le dichiarazioni delle parti (ammissioni, contestazioni), come pure i mezzi di prova e di controprova da esse invocati.

In questo caso, ogni parte ha inoltre il diritto di unire agli atti, prima che sia chiusa la procedura cantonale, un riassunto scritto delle sue arringhe, che enunci le conclusioni da essa prese, i fatti e gli argomenti di diritto adottati a loro sostegno, come pure i mezzi di prova che essa ha invocato e le dichiarazioni che ha fatto. Se le parti fanno uso di questo diritto, la decisione può, nell'esposizione dei fatti, riferirsi agli scritti da esse prodotti. Se questi concordano nel contraddire l'esposizione, essi solo fanno regola.

c) La decisione deve accertare il risultato dell'assunzione dei mezzi di prova ed indicare in quale misura essa è presa in applicazione delle leggi federali, cantonali o straniere. Quan-

do le autorità cantonali prescindono dal consultare periti date le cognizioni speciali di singoli loro membri, le esposizioni di questi ultimi devono essere inserite nel processo verbale

- d) Le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono essere comunicate alle parti d'ufficio e per iscritto. Come comunicazione scritta vale anche l'avviso dato per iscritto che la decisione è depositata presso l'autorità e che può essere ivi consultata.
- e) Gli atti non possono essere restituiti prima che sia spirato il termine del ricorso per riforma al Tribunale federale.

² Nelle cause da trattarsi con procedura accelerata secondo gli articoli 148, 250 e 284 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (contestazioni relative alla graduatoria nella procedura di pignoramento e di fallimento, od alla reintegrazione, nei locali appigionati o affittati, di oggetti asportati clandestinamente o con violenza), la comunicazione per iscritto della sentenza deve essere fatta entro dieci giorni da quando fu pronunciata.

Art. 52.

b) Vizi.

Se gli atti o la decisione non sono conformi alle norme dell'articolo 51, il presidente o il Tribunale possono invitare l'autorità cantonale a modificarli. Se il difetto non può essere tolto in altro modo, il Tribunale annulla d'ufficio la decisione e rimanda la causa all'autorità cantonale affinché venga di nuovo decisa, dopo che il procedimento sia stato, se occorre, completato.

Art. 53.

Chiamati in causa ed intervenienti.

¹ I terzi chiamati in causa e gli intervenienti accessori possono essi pure proporre ricorso per riforma o farvi adesione, purchè la legislazione cantonale riconosca loro gli stessi diritti che alle parti ed essi abbiano partecipato al processo davanti all'ultima giurisdizione cantonale. La legislazione cantonale determina la loro posizione nel processo.

² La denuncia della lite e l'intervento accessorio non sono più ammessi davanti al Tribunale federale.

Art. 54.

Termine di ricorso; forza esecutiva.

¹ L'atto di ricorso per riforma dev'essere depositato presso l'autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione stessa (articolo 51, lettera d). Il termine non è prorogato nè se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale nè se al rimedio è stato conferito, mediante ordinanza, effetto sospensivo.

² Le decisioni finali non sono esecutive prima della scadenza del termine di ricorso per riforma o di adesione ad esso, salvo nella misura in cui la loro forza di cosa giudicata sia una condizione per l'esercizio di rimedi straordinari di diritto cantonale. Se è ammissibile, il ricorso per riforma o l'adesione ad esso sospende l'esecuzione della decisione nei limiti delle conclusioni presentate.

Art. 55.

¹ Oltre la designazione della decisione impugnata e della controparte, l'atto di ricorso deve contenere:

Atto
di ricorso.

- a) nelle cause di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indicazione che il valore litigioso raggiunge 8 000 franchi o almeno 4 000 franchi, come pure, se è il caso, i motivi per i quali il ricorrente contesta un accertamento contrario della giurisdizione inferiore;
- b) l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modificazioni proposte. Non basta il semplice rimando alle conclusioni presentate nella procedura cantonale. Non possono essere presentate conclusioni nuove;
- c) la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, nè addurre fatti nuovi, nè proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, nè prevalersi della violazione del diritto cantonale o straniero;
- d) quando è impugnato come dovuto manifestamente ad una svista l'accertamento di un fatto che la giurisdizione cantonale deve valutare secondo il diritto federale: l'indicazione esatta di questo accertamento e il passo dell'atto che lo contraddice;
- e) se è il caso, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152).

² L'atto di ricorso per riforma, la cui motivazione non è conforme alle norme sopra esposte, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro breve termine con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.

Art. 56.

L'autorità cantonale avvisa immediatamente la controparte delle conclusioni del ricorso, anche se quest'ultimo sembri tardivo, e trasmette al Tribunale federale, nel termine di una settimana, gli atti di ricorso, una copia della decisione finale e delle deci-

Comunica-
zione: tras-
missione
degli atti.

sioni incidentali che l'hanno preceduta, come pure l'incartamento completo e, se è il caso, le sue osservazioni; essa indica inoltre al Tribunale la data della notificazione della decisione impugnata, la data alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta e quella alla quale è stato comunicato alla controparte.

Art. 57.

**Remedi
straordinari
di diritto
cantonale.**

¹ Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per nullità o una domanda d'interpretazione o di revisione, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale.

² Il Tribunale può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

³ L'autorità cantonale adita comunica immediatamente al Tribunale in qual senso ha deciso. Se la sua decisione ammette l'interpretazione o respinge la revisione, essa deve trasmetterla con i nuovi atti.

⁴ Sui risultati della procedura di interpretazione e di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. Il Tribunale deve tenerne conto nella sua sentenza.

⁵ Di regola il Tribunale federale soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

Art. 58.

**Provvedimenti
d'urgenza.**

Anche se della causa è stato adito il Tribunale federale, le autorità cantonali rimangono sole competenti ad ordinare, in conformità della legislazione cantonale, provvedimenti d'urgenza.

Art. 59.

**Ricorso
adesivo.**

¹ Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso prescritto nell'articolo 56, la parte contro la quale il ricorso è diretto, anche se ha rinunciato al ricorso per riforma, può mandare al Tribunale conclusioni perchè la sentenza sia modificata contro il ricorrente principale.

² I motivi a sostegno del ricorso adesivo non devono essere prodotti che con la risposta al ricorso per riforma (art. 61).

³ Le conclusioni del ricorso adesivo sono comunicate immediatamente alla controparte.

⁴ Il ricorso adesivo cade se il ricorso principale è ritirato o dichiarato inammissibile.

Art. 60.

¹ Il Tribunale può, immediatamente o dopo avuta la risposta, senza deliberazione pubblica ed all'unanimità:

Procedura
d'esame pre-
liminare.

- a) decidere di non esaminare il merito del ricorso per riforma, quando esso si rivela inammissibile, quando motivi di diritto cantonale o straniero sono in ogni caso decisivi;
- b) prendere i provvedimenti previsti nell'articolo 52;
- c) annullare la decisione impugnata e rimandare la causa alla autorità cantonale per nuovo giudizio, se questa l'ha giudicata in tutto o in parte a norma di leggi federali, mentre avrebbe dovuto deciderla esclusivamente secondo il diritto cantonale o straniero.

² Spirato il termine per il ricorso adesivo, il Tribunale può parimente respingere il ricorso immediatamente o dopo aver provocato la risposta della parte contro la quale è diretto, senza deliberazione pubblica e all'unanimità, quando lo considera senza esitazione come infondato.

³ Le stesse regole si applicano al ricorso adesivo.

Art. 61.

¹ L'atto di ricorso è comunicato alla parte contro la quale è diretto; questa ha il diritto di rispondervi in modo conciso entro venti giorni. L'articolo 55, primo capoverso, lettere a e d, è applicabile per analogia. La risposta non può addurre fatti nuovi né proporre conclusioni, eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né criticare l'apprezzamento delle prove, né prevalersi della violazione del diritto cantonale o straniero.

² La parte che non presenta risposta non può prendere la parola al dibattimento se il ricorrente dichiara al più tardi dieci giorni prima di esso che rinuncia all'arringa. Il Tribunale le comunica immediatamente questa dichiarazione.

³ La parte contro la quale il ricorso per riforma è diretto e che vi ha fatto adesione, deve produrre una risposta che costituisca anche un atto di ricorso adesivo conforme alle disposizioni dell'articolo 55.

⁴ Il ricorrente principale può rispondere a sua volta in conformità dei capoversi primo e secondo.

⁵ È ammesso solo eccezionalmente un ulteriore scambio di atti.

Art. 62.

Dibattimento.

¹ Nelle cause civili per diritti che non hanno carattere pecunario o il cui valore litigioso è di 8000 franchi almeno, avrà luogo un dibattimento, a meno che il ricorso sia semplicemente diretto contro una decisione incidentale sulla competenza.

² Negli altri casi, il Tribunale può ordinare che abbia luogo un dibattimento.

³ Le parti citate possono patrocinare esse stesse la loro causa o farla difendere da rappresentanti (art. 29).

⁴ La parola è accordata una volta sola ad ogni parte; eccezionalmente, le parti possono essere ammesse a replicare e a duplicare.

⁵ La mancata comparsa delle parti non pregiudica i loro diritti.

⁶ Quando non vi è dibattimento, le parti sono avvertite del giorno in cui sarà pronunciata la sentenza.

Art. 63.

Limiti
dell'esame.
a) In generale.

¹ Il Tribunale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti. Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

² Esso pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove. È inoltre riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

³ Nei limiti indicati nell'articolo 43, il Tribunale apprezza liberamente il valore giuridico dei fatti.

Art. 64.

b) Accertamenti di fatto incompleti.

¹ Se è necessario completare gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, il Tribunale annulla, con decisione motivata, la sentenza impugnata e rimanda la causa all'autorità cantonale perchè completi, se occorre, gli atti e decida di nuovo.

² Se si tratta di completarli su punti puramente accessori, il Tribunale può tuttavia procedervi esso medesimo, per quanto sia possibile con la scorta degli atti del processo, e pronunciare la nuova decisione.

Art. 65.

Se la causa richiede l'applicazione non solo di disposizioni di leggi federali, ma anche di leggi cantonali o straniere, delle quali non ha tenuto conto la decisione impugnata, il Tribunale federale può applicare esso medesimo il diritto cantonale o straniero, oppure rimandare la causa all'autorità cantonale.

c) Diritto cantonale e straniero.

Art. 66.

¹ L'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale.

Effetto del rimando della causa all'autorità cantonale.

² Il ricorso per riforma è ammissibile contro la nuova decisione, senza riguardo al valore litigioso.

Art. 67.

Nelle cause in materia di brevetti, il Tribunale federale o il giudice d'istruzione può, se è necessario all'intelligenza dei fatti, procedere ad un'ispezione locale, far capo al perito consultato dall'autorità cantonale e, per di più, a un nuovo perito.

Particolarità delle cause in materia di brevetti.

Capo terzo.

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per nullità.

Art. 68.

¹ Nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma in virtù degli articoli dal 44 al 46, è ammissibile il ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali:

Casi di ricorso.

- a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile;
- b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, come pure dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia o per territorio. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale.

² Quando una decisione separata sulla competenza non è stata impugnata, non può più essere impugnata in seguito insieme con la decisione finale.

Art. 69.

Termine
di ricorso.

¹ L'atto di ricorso deve essere depositato presso l'autorità che ha emanato la decisione, entro venti giorni dalla comunicazione fatta in conformità del diritto cantonale.

² Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi scritti della decisione, il ricorso può ancora essere interposto entro venti giorni da questa notificazione.

³ I termini non sono prorogati nè se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale, nè se al rimedio è stato conferito mediante ordinanza effetto sospensivo.

Art. 70.

Forza di
cosa giudicata.
Esecuzione.

¹ Il ricorso non impedisce che la decisione acquisti forza di cosa giudicata.

² Il presidente del Tribunale federale può, a richiesta, ordinare che si soprasseda all'esecuzione della decisione impugnata e far dipendere questa sospensione dalla prestazione di garanzie.

Art. 71.

Atto di
ricorso.

Oltre l'indicazione della decisione impugnata, l'atto di ricorso deve contenere:

- a) le conclusioni del ricorrente;
- b) il tenore della decisione impugnata, a meno che quest'ultima sia allegata con i suoi motivi. Se la decisione motivata per iscritto è stata notificata, essa dev'essere prodotta; se essa non è prodotta entro il termine suppletorio a ciò assegnato, il ricorso è inammissibile;
- c) un'esposizione concisa della pretesa violazione della legge.

Art. 72.

Procedura.

¹ L'autorità cantonale trasmette immediatamente l'atto di ricorso e l'incartamento completo al Tribunale federale, indicando la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

² Se il Tribunale federale considera all'unanimità il ricorso come inammissibile o infondato, esso può giudicare senza deliberazione pubblica.

³ In caso diverso, esso comunica l'atto di ricorso all'autorità da cui emana la decisione e alla parte contro la quale è diretto, dando loro un termine per la risposta.

⁴ Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell'autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perchè completi il suo atto di ricorso.

Art. 73.

¹ Il Tribunale pronuncia sul ricorso senza dibattimento.

Sentenza.

² Se dichiara fondato il ricorso, il Tribunale rimanda la causa all'autorità cantonale perchè decida di nuovo; nel caso previsto nell'articolo 68, lettera *b*, può peraltro pronunciare esso medesimo sulla questione della competenza, se essa è in istato d'essere giudicata.

Art. 74.

Del rimanente, si applicano per analogia le norme sul ricorso per riforma.

Disposizioni
suppletorie.

TITOLO TERZO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
IN MATERIA DI ESECUZIONE E DI FALLIMENTI

Art. 75.

¹ Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti devono, ogni volta che agiscono in questa qualità, designarsi come tali e, se è il caso, come autorità superiore o inferiore di vigilanza.

Autorità
cantonali
di vigilanza.

² Un atto di ricorso diretto ad un'autorità cantonale di vigilanza incompetente per ragione di grado deve essere trasmesso d'ufficio all'autorità di vigilanza competente; in tal caso fa norma la data del deposito dell'atto di ricorso.

Art. 76.

L'autorità cantonale di vigilanza riunisce tutti gli atti, comprese le richieste dirette all'autorità inferiore di vigilanza, e li trattiene fino al terzo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale.

Procedura
di ricorso.
a) Atti.

Art. 77.

¹ Le decisioni delle autorità cantonali superiori ed inferiori di vigilanza sono notificate, coi motivi, al ricorrente, all'ufficio interessato e alla controparte. È applicabile per analogia l'articolo 51, primo capoverso, lettere *b*, *c*.

b) Notifica-
zione delle
decisioni.

² La data della notificazione dev'essere accertata; essa fa norma per l'inizio del termine di ricorso.

Art. 78.

¹ Gli atti di ricorso a norma dell'articolo 19 della legge sull'esecuzione e sul fallimento alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale devono essere depositati in duplo presso l'autorità cantonale di vigilanza che ha deciso.

Ricorso al
Tribunale
federale.
a) Luogo del
deposito.

² Il termine di ricorso non è interrotto da una domanda di revisione o d'interpretazione della decisione impugnata.

Art. 79.

b) Atto di ricorso.

¹ L'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

² Il ricorrente deve allegare al suo atto di ricorso la decisione impugnata; se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.

Art. 80.

c) Trasmissione degli atti.

¹ Anche quando il ricorso sembra tardivo, l'autorità cantonale di vigilanza deve trasmettere alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, entro cinque giorni, gli atti di ricorso e i loro allegati, l'incartamento completo (art. 76), come pure, se è il caso, le proprie osservazioni; essa indica inoltre la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

² Quando il ricorso è accompagnato da una domanda per ottenere l'effetto sospensivo, gli atti devono essere trasmessi immediatamente.

Art. 81.

d) Procedura davanti al Tribunale federale.

Il Tribunale federale apprezza liberamente se è il caso di provocare risposte e di procurarsi altri atti ufficiali. Del rimanente, sono applicabili per analogia gli articoli 43, 52, 57 e dal 63 al 66.

Art. 82.

Ricorso al Tribunale federale per diniego di giustizia.

Gli articoli 91, 93 e 95 si applicano per analogia ai ricorsi per diniego di giustizia contro le autorità cantonali di vigilanza.

TITOLO QUARTO

DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 83.

Il Tribunale federale giudica :

Azioni di diritto pubblico.

a) i conflitti di competenza tra autorità federali da una parte e autorità cantonali dall'altra;

- b) le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni quando un Governo cantonale invoca il suo giudizio e non risulta la competenza del Consiglio federale da disposizioni speciali della legislazione federale;
- c) i reclami del Consiglio federale relativi all'incorporazione dei privi di patria in virtù della legge del 3 dicembre 1850, come pure le contestazioni tra comuni di diversi Cantoni relative al diritto di cittadinanza;
- d) le contestazioni tra autorità di diversi Cantoni relative all'applicazione della legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;
- e) le contestazioni tra autorità tutorie di diversi Cantoni relative ai diritti e ai doveri dell'autorità tutoria del luogo di origine e al cambiamento di domicilio di persone sottoposte a tutela.

Art. 84.

¹ Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione:

Ricorsi di diritto pubblico.
a) In generale.

- a) di diritti costituzionali dei cittadini;
- b) di concordati;
- c) di trattati internazionali, salvo che si tratti di una decisione cantonale che violi le loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale;
- d) delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio.

² In tutti questi casi, il ricorso è però ammissibile soltanto se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad una altra autorità federale.

Art. 85.

Il Tribunale federale giudica inoltre:

- a) i ricorsi riguardanti il diritto di voto dei cittadini e quelli relativi alle elezioni e votazioni cantonali, qualunque sia la norma del diritto costituzionale cantonale e del diritto federale sul quale si fondano;
- b) i ricorsi per rifiuto del patrocinio gratuito, fondati sulla violazione dell'articolo 22, numero 2, della legge del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste.

b) Altri casi.

Relazione
coi rimedi
di diritto
cantonale.

Art. 86.

¹ I ricorsi previsti nell'articolo 85 non sono ammissibili che contro le decisioni cantonali emanate in ultima istanza.

² I ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale sono stati esauriti; fanno eccezione i ricorsi per violazione della libertà di domicilio (art. 45 CF), del divieto della doppia imposizione (art. 46, secondo capoverso, CF), della garanzia del giudice costituzionale (art. 58 CF), della garanzia del giudice del luogo di domicilio (art. 59 CF), del diritto dei cittadini degli altri Cantoni di essere trattati come i cittadini del Cantone, sia nella legislazione, sia nella procedura giudiziaria (art. 60 CF), del diritto all'assistenza giudiziaria intercantonale (art. 61 CF).

³ È lecito però al ricorrente di esaurire anzitutto i mezzi di diritto cantonale anche nei casi eccezionali sopra indicati, come in quelli previsti nell'articolo 84, lettere *b, c, d*.

Art. 87.

Ricorso per
violazione
dell'art. 4
CF

Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 4 della Costituzione federale non è ammissibile che contro le decisioni finali emanate in ultima istanza; è ammissibile contro le decisioni incidentali emanate in ultima istanza soltanto se da queste risulta un danno irreparabile per l'interessato.

Art. 88.

Diritto di
ricorrere.

Il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

Art. 89.

Termine
di ricorso.

¹ L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, del decreto o della decisione impugnati.

² Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi del decreto o della decisione impugnati, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

³ Se si tratta di ricorsi per conflitti di competenza tra Cantoni, il termine di ricorso comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali è ammesso il ricorso di diritto pubblico.

Art. 90.

¹ Oltre la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'atto di ricorso deve contenere: Atto di ricorso.

- a) le conclusioni del ricorrente;
- b) l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione.

² Quando il ricorrente può ottenere una copia della decisione impugnata, deve allegarla al ricorso; se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.

Art. 91.

¹ Di regola, il Tribunale federale decide i ricorsi di diritto pubblico in seguito ad una procedura scritta diretta dal presidente o da un giudice d'istruzione. Procedura d'istruzione.

² A domanda di una delle parti e se esistono motivi speciali, il Tribunale federale può ordinare eccezionalmente un dibattimento.

Art. 92.

¹ Una delegazione di tre giudici della Corte di diritto pubblico e di diritto amministrativo può, senza deliberazione pubblica, se è unanime, decidere di non entrare nel merito dei ricorsi manifestamente inammissibili ovvero respingere quelli che considera senza esitazione infondati. Decisione dopo esame preliminare.

² La decisione è motivata sommariamente.

Art. 93.

¹ Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso è comunicato tanto all'autorità che ha preso la decisione o emanato il decreto impugnato, quanto alla controparte e, se è il caso, ad altri interessati; nella comunicazione è assegnato un termine sufficiente per la risposta ed è fatta ingiunzione di produrre gli atti. Scambio di scritti.

² Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell'autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perchè completi il suo atto di ricorso.

³ Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 94.

Il presidente del Tribunale federale può, a domanda di una parte e dopo aver ricevuto l'atto di ricorso, ordinare i provvedimenti d'urgenza. Provvedimenti d'urgenza.

menti d'urgenza necessari per mantenere lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati.

Art. 95.

Assunzione
dei mezzi
di prova.

¹ Il giudice d'istruzione ordina l'assunzione delle prove necessarie a chiarire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro assunzione, oppure incaricarne le autorità competenti della Confederazione o del Cantone.

² Il Tribunale apprezza liberamente queste prove.

Art. 96.

Relazioni
dei mezzi
autorità
federali.

¹ Se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'autorità federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un'altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d'ufficio all'autorità competente.

² Quando due o più di queste autorità siano adite simultaneamente dello stesso ricorso, ovvero quando l'una di esse abbia dei dubbi sulla propria competenza, esse procederanno, prima di decidere, ad uno scambio di opinioni sulla questione della competenza.

³ L'autorità federale competente nel merito deve decidere anche tutte le questioni pregiudiziali e incidentali.

TITOLO QUINTO

**DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
DEL TRIBUNALE FEDERALE**

Capo primo.

Del ricorso di diritto amministrativo

Art. 97.

Casi di
ricorso.
1. Contribu-
zioni.

¹ Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni relative a contribuzioni di diritto federale, tanto se concernono il pagamento o la restituzione di esse quanto l'obbligo della contribuzione o l'esenzione.

² Sono considerate come decisioni relative a contribuzioni di diritto federale segnatamente quelle concernenti l'imposta sul reddito, sulla sostanza, sullo smercio, sul consumo, le tasse d'e-

senzione, le tasse di concessione, le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, che sono riscosse conformemente alla legislazione federale.

³ Le decisioni relative a spese di procedura non possono essere deferite al Tribunale federale, mediante ricorso amministrativo, se non con la causa principale.

Art. 98.

¹ Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni dell'amministrazione federale concernenti sia la pre-stazione sia la restituzione di una cauzione di diritto pubblico. 2. Cauzioni.

² Sono considerate come decisioni relative a cauzioni di diritto pubblico segnatamente quelle concernenti le cauzioni delle società d'assicurazione e delle agenzie d'emigrazione e le cauzioni giusta le disposizioni legali sulla procedura nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali della Confederazione.

Art. 99.

Il ricorso di diritto amministrativo è inoltre ammissibile contro le decisioni seguenti:

I.

- a) Le decisioni dell'ufficio federale della proprietà intellettuale relative a brevetti d'invenzione, a disegni e modelli industriali ed a marchi, nonché le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che ordinano la cancellazione d'ufficio di un marchio; 3. Registri.
- b) le decisioni dell'ufficio federale del registro di commercio e delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro di commercio;
- c) le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza relative ai registri dello stato civile, al registro dei beni matrimoniali, al registro dei pegni sul bestiame, al registro fondiario ed al registro del naviglio.

II.

Le decisioni dell'amministrazione militare federale relative all'estensione della regalia delle polveri. 4. Regalia delle polveri.

III.

- a) La revoca della patente per l'esercizio di un'agenzia di emigrazione o dell'autorizzazione d'assumere sottagenti;
- b) la revoca del diploma di geometra del registro fondiario;
- c) la revoca del permesso di fabbricare prodotti stupefacenti o di farne commercio;
- d) la revoca della licenza di fabbricare fiammiferi. 5. Revoca di patenti e di autorizzazioni.

IV.

6. Vigilanza sulle fondazioni.

Le decisioni dei dipartimenti del Consiglio federale e delle autorità cantonali di vigilanza circa l'appartenenza delle fondazioni all'ente pubblico e circa la modificazione d'una fondazione.

V.

7. Forze idrauliche.

Le decisioni del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie o delle autorità cantonali relative alla costituzione delle società cooperative previste nella legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche, all'ammissione in queste società nonché ai rapporti giuridici dei soci fra di loro (art. 33, capoverso terzo; art. 35, capoverso secondo; art. 36 e art. 37 di essa legge).

VI.

8. Case di giuoco e lotterie.

- a) Le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità cantonali sulla nozione della casa di giuoco nel diritto federale;
- b) le decisioni cantonali sulla nozione delle lotterie, tombole, lotterie d'utilità pubblica ed imprese analoghe alle lotterie nel diritto federale.

VII.

9. Assicurazione privata.

¹ Le decisioni prese dal Dipartimento federale di giustizia e polizia o dall'ufficio federale delle assicurazioni in virtù della legge sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione, della legge sulle cauzioni delle società d'assicurazioni e della legge sulla garanzia degli obblighi assunti dalle società d'assicurazione, eccettuato il rifiuto dell'autorizzazione d'esercitare un'impresa siffatta.

² Il ricorso è ammissibile specialmente:

- a) contro le decisioni concernenti l'obbligo fatto ad imprese di munirsi di un'autorizzazione;
- b) contro l'ingiunzione fatta ad una società d'assicurazione di rimediare alla sua situazione, sotto comminatoria di realizzazione della cauzione o di revoca dell'autorizzazione;
- c) contro la revoca d'autorizzazione ad esercitare un'impresa privata d'assicurazione;
- d) contro le decisioni relative all'uso della cauzione di una società estera d'assicurazione, alla liquidazione di una società svizzera di assicurazione o alla separazione della cauzione dalla massa del fallimento;
- e) contro la concessione od il rifiuto del consenso al trasferimento volontario del portafoglio d'una società di assicurazione e alla disposizione circa la cauzione;

- f) contro la domanda di revoca del mandatario generale d'una società d'assicurazione e contro il rifiuto d'approvazione della procura conferitagli.

VIII.

Le decisioni della direzione generale delle dogane prese nell'ambito della legge e dei regolamenti sulle dogane. Sono eccettuate tutte le pene inflitte per reati doganali e le ammende disciplinari che non superano l'importo di cento franchi.

10. Affari doganali.

IX.

- a) Le decisioni dell'ufficio federale dell'industria e delle arti e mestieri e del lavoro concernenti l'assoggettamento alla legge sul lavoro nelle fabbriche, nonché alla legge sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e nei mestieri;
- b) le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione dell'articolo 80 della legge sul lavoro nelle fabbriche.

11. Fabbriche, arti e mestieri.

X.

Le decisioni dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti l'assoggettamento all'assicurazione contro gli infortuni.

12. Assicurazioni sociali.

XI.

Le decisioni del Dipartimento delle poste e delle ferrovie e quelle della direzione generale delle poste e dei telegrafi e telefoni contro le quali non si può ricorrere al Dipartimento stesso, circa pretese fondate:

13. Poste, telegrafi e telefoni.

- a) su la legge sul servizio postale o la legge sulla corrispondenza telegrafica e telefonica;
- b) sulle ordinanze d'esecuzione delle dette leggi;
- c) sulle disposizioni esecutive emanate per gli utenti in virtù dell'articolo 67, capoverso secondo, della legge sul servizio postale e 46, capoverso secondo, della legge sulla corrispondenza telegrafica e telefonica.

Sono eccettuati i casi di responsabilità civile e i casi penali.

Art. 100.

Il ricorso di diritto amministrativo è inoltre ammissibile negli altri casi previsti dal diritto federale.

14. Altri casi.

Art. 101.

Casi in cui
il ricorso
è escluso.

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile:

- a) contro le decisioni cantonali per le quali il diritto federale esclude il ricorso all'autorità federale;
- b) contro le decisioni che possono essere appellate alle autorità federali specialmente istituite per la giurisdizione amministrativa;
- c) contro le decisioni su pretese in materia di tariffe, tasse, emolumenti e trasporti delle Strade ferrate federali.

Art. 102.

Autorità le
cui decisioni
possono
essere
impugnate.

Possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo soltanto:

- a) le decisioni dei dipartimenti del Consiglio federale o d'altri servizi federali negli affari che loro sono assegnati perchè li sbrighino essi medesimi;
- b) le decisioni dell'ultima istanza cantonale.

Art. 103.

Diritto di
ricorrere.

¹ Può presentare ricorso di diritto amministrativo chi è interessato come parte nella decisione impugnata o chi è lesa nei suoi diritti da essa decisione.

² Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale ha facoltà di ricorrere anche il Consiglio federale. Esso può ordinare che tali decisioni gli siano comunicate dai Cantoni, senz'indugio e gratuitamente.

Art. 104.

Motivi di
ricorso.

¹ Mediante il ricorso di diritto amministrativo, il ricorrente può far valere soltanto che la decisione viola il diritto federale. Questo è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale, o risultante implicitamente da essa, non è stato applicato o ha avuto una falsa applicazione. L'apprezzamento giuridico erroneo d'un fatto è parificato alla violazione del diritto.

² In materia d'imposte, il ricorso può peraltro essere fondato anche sul fatto che la prestazione fiscale imposta al contribuente dalla decisione impugnata è stata computata in modo manifestamente inesatto.

Art. 105.

Verificazione
della fatti-
specie.

Esaminando il ricorso, il Tribunale federale può, d'ufficio o a domanda del ricorrente, verificare se la decisione impugnata si fonda su accertamenti di fatto inesatti o incompleti.

Art. 106.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo effetto sia ad esso attribuito da una disposizione di diritto federale o da un provvedimento d'urgenza del presidente del Tribunale federale.

Effetto
sospensivo.

Art. 107.

L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione. Sono inoltre applicabili alla procedura gli articoli dal 90 al 96.

Norme generali di
procedura.

Art. 108.

¹ L'atto di ricorso contro una decisione cantonale dev'essere depositato in tre esemplari.

Ricorso
contro
decisioni
cantionali.

² Se non sembra a prima giunta inammissibile o infondato, il ricorso dev'essere comunicato al Consiglio federale perchè possa rispondervi.

³ La sentenza dev'essere in tutti i casi comunicata al Consiglio federale nel suo testo integrale.

Art. 109.

¹ Salvo in materia d'imposte, il Tribunale federale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti. Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

Sentenza.

² Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza.

Capo secondo.

Del Tribunale federale giurisdizione unica.

Art. 110.

¹ Il Tribunale federale giudica, come istanza unica, le pretese pecuniarie litigiose di diritto pubblico, derivanti dalla legislazione federale, che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. Possono essergli segnatamente sottoposte:

Competenza.
a) Pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa.

a) le contestazioni derivanti dal rapporto d'impiego dei funzionari federali, comprese quelle relative alle prestazioni di una cassa d'assicurazione della Confederazione;

b) le contestazioni concernenti la responsabilità per infortuni avvenuti in seguito ad esercizi militari;

c) le contestazioni tra Confederazione e Cantoni circa la ripartizione del ricavo di contribuzioni.

² Rimangono riservate le competenze dell'Assemblea federale e delle autorità indipendenti dall'amministrazione federale che pronunciano in via definitiva.

Art. 111.

b) Altri casi.

Il Tribunale federale giudica inoltre come istanza unica:

- a) le contestazioni relative all'esenzione da contribuzioni cantonali od alla limitazione delle stesse, previste dal diritto federale;
- b) le contestazioni tra Cantoni relative ad imposte federali ed al rimborso d'indennità corrisposte per danni causati da epizootie;
- c) le contestazioni previste nell'articolo 39, secondo capoverso, della legge federale 23 dicembre 1872 sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, e segnatamente le azioni di risarcimento previste negli articoli 14, 19, 24 e 33 di detta legge;
- d) le pretese d'indennità di società ferroviarie verso privati nei casi previsti dall'articolo 15, primo e secondo capoverso, della medesima legge;
- e) le pretese d'indennità di una società ferroviaria verso una altra, nei casi previsti nell'articolo 30, terzo capoverso, della predetta legge;
- f) le contestazioni tra società ferroviarie e i proprietari di vie di allacciamento, circa i compensi previsti negli articoli 1, terzo capoverso, e 9 della legge federale 19 dicembre 1874 sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiunzione;
- g) le pretese d'indennità del proprietario di un brevetto espropriato, nel caso previsto nell'articolo 23 della legge del 21 giugno 1907 sui brevetti d'invenzione;
- h) le contestazioni sulla ripartizione delle spese dipendenti dalle misure ordinate dal Consiglio federale per l'impianto di linee elettriche (art. 11 e 17 della legge federale 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole);
- i) le altre contestazioni di diritto amministrativo che sono da leggi federali deferite al suo giudizio esclusivo.

Art. 112.

c) Proroga di giurisdizione.

Il Tribunale federale ha l'obbligo di giudicare come istanza unica le contestazioni di carattere amministrativo che non siano quelle contemplate negli articoli precedenti, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano un valore litigioso di 10.000 franchi almeno.

Art. 113.

Sono escluse dal giudizio del Tribunale federale secondo l'articolo 110: d) Eccezioni.

- a) le pretese che, giusta gli articoli dal 97 al 100, devono essere giudicate dal Tribunale federale quale istanza di ricorso, nonchè tutte le decisioni relative a spese di procedura;
- b) le pretese in materia di tariffe, tasse, emolumenti e trasporti delle Strade ferrate federali;
- c) le pretese relative a sussidi o a liberalità della Confederazione, in qualsiasi forma.

Art. 114.

Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che un'azione diretta contro la Confederazione non possa essere proposta davanti al Tribunale federale se non dopo che un'istanza amministrativa determinata si sia pronunciata su di essa.

Procedura.
a) Ordinanza del Consiglio federale.

Art. 115.

¹ Il Tribunale federale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti. Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

b) Altre norme di procedura.

² Sono inoltre applicabili alla procedura gli articoli dal 91 al 96.

Capo terzo.

Delle contestazioni amministrative in materia cantonale.

Art. 116.

Le contestazioni amministrative in materia cantonale deferite al Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 114 *bis*, quarto capoverso, della Costituzione federale sono giudicate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale come giurisdizione di ricorso o come giurisdizione unica nelle contestazioni amministrative, salvo che l'Assemblea federale disponga diversamente.

TITOLO SESTO**DELLA GIURISDIZIONE DISCIPLINARE
DEL TRIBUNALE FEDERALE**

Art. 117.

¹ È ammissibile il ricorso al Tribunale federale contro i provvedimenti disciplinari con cui un funzionario federale è licenziato o collocato in posizione provvisoria durante il periodo di nomina per violazione dei suoi doveri di servizio.

Competenza.

² Questo diritto di ricorso non spetta ai funzionari del Tribunale federale.

Art. 118.

Deposito
dell'atto
di ricorso.

L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplo presso il Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione per iscritto del provvedimento motivato e deve contenere le conclusioni del ricorrente, la loro motivazione e l'indicazione dei mezzi di prova.

Art. 119.

Effetto
sospensivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo effetto sia ad esso attribuito da un provvedimento d'urgenza ordinato dal presidente del Tribunale federale dopo udite le parti.

Art. 120.

Istruzione.

¹ Il giudice d'istruzione comunica l'atto di ricorso all'amministrazione federale, assegnandole un termine per la risposta e l'indicazione dei mezzi di prova.

² La risposta dell'amministrazione federale è comunicata al ricorrente.

³ Il giudice d'istruzione ordina le prove necessarie per chiarire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro assunzione, oppure incaricarne le autorità competenti della Confederazione o del Cantone.

⁴ Il ricorrente è invitato ad assistere all'assunzione delle prove, coll'avvertenza che vi si procederà anche in sua assenza, ove questa non sia giustificata.

Art. 121.

Esame
degli atti

L'amministrazione federale, il ricorrente ed il suo difensore hanno diritto di prendere conoscenza degli atti prima del dibattimento finale.

Art. 122.

Dibattimento
finale.

¹ Il ricorrente è citato al dibattimento finale, con l'avvertenza che vi si procederà anche in sua assenza, ove questa non sia giustificata.

² Nel dibattimento finale sarà data al rappresentante della amministrazione federale, al ricorrente ed al suo difensore la possibilità di esporre oralmente le loro ragioni.

Art. 123.

¹ Ove il Tribunale federale giudichi il licenziamento ingiustificato, esso statuisce sull'indennità che deve essere corrisposta. Esso può ordinare la reintegrazione del funzionario. Sentenza.

² Ove il Tribunale federale giudichi il collocamento in posizione provvisoria ingiustificato, esso revoca questo provvedimento.

³ Ove il Tribunale federale ammetta il ricorso e reputi che debba essere pronunciata una pena disciplinare meno severa, può infliggere esso medesimo questa pena o rimandare il caso, per nuova decisione, all'istanza precedente.

TITOLO SETTIMO

DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
DEL CONSIGLIO FEDERALE

Capo primo.

Del Consiglio federale giurisdizione di ricorso.

Art. 124.

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:

- a) dei dipartimenti del Consiglio federale, in quanto non siano definitive in virtù di una norma legale speciale;
- b) della direzione generale delle Strade ferrate federali, in quanto il ricorso al Consiglio federale sia espressamente previsto;
- c) di autorità federali indipendenti dall'amministrazione federale che non pronunciano in via definitiva.

Casi di ricorso.
a) Contro autorità federali.

Art. 125.

¹ Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro i decreti cantonali e contro le decisioni emanate in ultima istanza cantonale:

- a) per violazione delle disposizioni qui sotto indicate della Costituzione federale:
 - ¹ articolo 18, terzo capoverso, concernente la gratuità dell'equipaggiamento dei militi;
 - ² articolo 27, secondo e terzo capoverso, concernente le scuole pubbliche dei Cantoni;
 - ³ articolo 51 concernente l'ordine dei gesuiti;

b) Contro decreti e decisioni dei Cantoni.

4° articolo 53, secondo capoverso, concernente i luoghi di sepoltura;
o delle disposizioni corrispondenti delle costituzioni cantonali;

- b) per violazione di altre leggi federali che non siano le leggi di diritto privato o di diritto penale, in quanto quelle leggi o la presente legge non dispongano altrimenti;
- c) per violazione delle disposizioni dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio.

² Sono però riservati alla giurisdizione del Tribunale federale i ricorsi per violazione delle disposizioni relative alla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio.

Art. 126.

c) Eccezioni.

Il ricorso non è ammissibile:

- a) ove sia competente il Tribunale federale o il Tribunale federale delle assicurazioni;
- b) contro le decisioni cantonali per le quali il diritto federale esclude il ricorso all'autorità federale;
- c) contro le decisioni prese dal Dipartimento militare federale nei limiti delle sue facoltà di comando o come autorità di ricorso nei limiti del suo potere disciplinare militare.

Art. 127.

Procedura.
a) Motivi di ricorso.

¹ Mediante il ricorso, il ricorrente può far valere che la decisione viola il diritto federale o si fonda sopra accertamenti di fatto inesatti od incompleti.

² Possono pure venir impugnate le decisioni di organi dell'amministrazione federale che siano inadeguate.

Art. 128.

b) Effetto
sospensivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo effetto sia ad esso attribuito da una disposizione di diritto federale o da un provvedimento d'urgenza del Consiglio federale o del dipartimento incaricato dell'istruzione.

Art. 129.

c) Istruzione.

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. Se il ricorso è diretto contro una decisione di esso dipartimento, il Presidente della Confederazione incarica dell'istruzione un altro dipartimento.

² Il dipartimento incaricato dell'istruzione presenta la sua proposta al Consiglio federale.

Art. 130.

¹ L'atto di ricorso dev'essere diretto al Consiglio federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione scritta della decisione. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli dal 29 al 35, 90, 93, 95 e 96.

² La risoluzione presa dal Consiglio federale sul ricorso è notificata per iscritto alle parti e all'autorità da cui emana la decisione impugnata.

³ Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, disposizioni complementari di procedura.

d) Norme generali di procedura

Art. 131.

La risoluzione presa dal Consiglio federale sul ricorso è immediatamente esecutiva.

e) Esecuzione.

Art. 132.

¹ Contro la risoluzione presa dal Consiglio federale è ammesso il ricorso all'Assemblea federale entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione:

f) Ricorso all'Assemblea federale.

a) nei casi contemplati dall'articolo 125, primo capoverso, lettere a, c;

b) nei casi in cui il ricorso è previsto da una legge federale.

² Nel caso di ricorso, il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione della sua risoluzione mediante provvedimento d'urgenza.

Capo secondo.

Del Consiglio federale giurisdizione unica o di prima istanza.

Art. 133.

¹ Le contestazioni amministrative deferite dalla legislazione federale al Consiglio federale come giurisdizione unica o di prima istanza sono istruite dal dipartimento competente per materia. La risoluzione emana dal Consiglio federale.

Procedura.

² Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli dal 29 al 35, 93, 95 e 96. La risoluzione del Consiglio federale è notificata per iscritto alle parti.

³ Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, disposizioni complementari di procedura.

Art. 134.

Ricorso.

¹ La risoluzione presa dal Consiglio federale come giurisdizione unica o di prima istanza è immediatamente esecutiva.

² Contro la risoluzione presa dal Consiglio federale in prima istanza è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione. Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione della sua risoluzione mediante provvedimento d'urgenza.

TITOLO OTTAVO

DELLE COMMISSIONI DISCIPLINARI

Art. 135.

¹ Sono istituite commissioni disciplinari per trattare i casi di disciplina concernenti i funzionari federali e le persone che, senza essere nominate per un periodo amministrativo, sono assunte in modo permanente al servizio della Confederazione. Il Consiglio federale determina se e in quali casi le commissioni disciplinari hanno la facoltà di decidere come istanza di ricorso.

² Ciascuna commissione si compone d'un presidente e di due membri nominati per un periodo amministrativo. Il presidente e un membro sono nominati dal Consiglio federale, l'altro membro dal personale. Il presidente non può appartenere all'amministrazione federale.

³ Il Consiglio federale determina, mediante ordinanza, le commissioni competenti e regola la procedura.

⁴ Sfuggono alla competenza delle commissioni disciplinari l'ammonizione e la multa fino a cinque franchi inclusivi.

TITOLO NONODELLA REVISIONE E DELL'INTERPRETAZIONE
DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 136.

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale è ammissibile:

- a) quando sono state violate le norme della presente legge sulla composizione del Tribunale o l'articolo 57 sui casi nei quali si soprassedie ad una sentenza, come pure nel caso previsto nell'articolo 28;

Motivi di
revisione.
a) Vizi di
procedura.

- b) quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto;
- c) quando non è stato deciso su singole conclusioni;
- d) quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.

Art. 137.

La revisione di una sentenza del Tribunale federale è inoltre ammissibile :

- a) quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante, anche se una condanna non fu pronunciata. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fatta in altro modo;
- b) quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.

b) Fatti nuovi.

Art. 138.

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale che conferma una decisione cantonale non può più essere chiesta per un motivo che fu scoperto già prima dell'emanazione della sentenza del Tribunale federale, e che avrebbe potuto dar luogo alla procedura cantonale di revisione.

Motivi cantonali di revisione.

Art. 139.

Alla revisione delle sentenze civili emanate dal Tribunale federale come giurisdizione unica, sono esclusivamente applicabili le disposizioni della legge di procedura civile federale, del 22 novembre 1850; alla revisione delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie penali della Confederazione sull'azione penale sono esclusivamente applicabili le disposizioni della legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Riserva delle leggi di procedura.

Art. 140.

La domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste.

Domanda di revisione.

Art. 141.

Procedura.
a) Termine.

¹ La domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione:

- a) per i casi previsti nell'articolo 136, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza;
- b) per i casi previsti nell'articolo 137, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale federale o della chiusura del procedimento penale.

² Dopo dieci anni, la revisione non può più essere domandata che in caso di crimine o di delitto.

Art. 142.

b) Effetto
sospensivo.

Durante la procedura, il Tribunale federale o il presidente può, esigendo, se è il caso, garanzie, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata e ordinare altri provvedimenti d'urgenza.

Art. 143.

c) Altre
norme.

¹ Se il Tribunale considera all'unanimità la domanda di revisione inammissibile o infondata, può statuire senza deliberazione pubblica.

² In caso diverso, la domanda è comunicata alla controparte, alla quale è assegnato un termine adeguato per rispondere ed è ingiunto di produrre gli atti.

³ Un ulteriore scambio di scritti o un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

⁴ Se l'ammissibilità della domanda di revisione dipende dall'accertamento di fatti contestati, l'articolo 95 è applicabile per analogia.

Art. 144.

d) Sentenza
di revisione.

¹ Il Tribunale federale, se ammette il motivo di revisione, annulla la sentenza precedente e pronuncia di nuovo, anche sulla restituzione per quel che concerne il merito e le spese.

² L'annullamento di una sentenza di rinvio della causa trae seco la nullità della sentenza finale che fu pronunciata dal giudice cantonale in seguito al rinvio.

Art. 145.

Interpretazione.

¹ Quando in una sentenza del Tribunale federale si riscontrino dispositivi oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano o siano in contraddizione con i motivi, o quando

nei dispositivi siano incorsi errori di redazione o di calcolo, il Tribunale federale, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

² L'interpretazione d'una sentenza di rinvio può essere domandata soltanto prima che il tribunale cantonale abbia pronunciato il suo giudizio finale.

³ Gli articoli 142 e 143 sono applicabili per analogia.

TITOLO DECIMO

DELLE INDENNITÀ E SPESE GIUDIZIARIE

Capo primo.

Delle indennità.

Art. 146.

Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte, come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istruttori in materia penale, ai loro segretari e ai giurati (spese di viaggio, diarie, ecc.), sono fissate da un'ordinanza del Consiglio federale.

Spese
di viaggio
e diarie.

Art. 147.

¹ I testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale federale può emanare a questo proposito norme generali.

Indennità
ai testimoni
e ai periti.

² Il Tribunale federale fissa secondo il suo libero apprezzamento l'indennità dei periti.

Art. 148.

La remunerazione del personale ausiliario del Tribunale (guardie e altri) è fissata ogni volta dal Tribunale federale, che s'intenderà, ove occorra, con le autorità cantonali e avrà riguardo agli usi locali.

Ausiliari del
Tribunale.

Capo secondo.

Delle spese processuali e ripetibili.

Art. 149.

Le spese processuali e le spese ripetibili sono determinate dalle norme qui appresso. Nelle cause penali è però applicabile la legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Regola
generale.

Art. 150.

Garanzie
per spese
processuali
e ripetibili.

¹ In materia civile, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese pre-sunte del processo (art. 153); eccezionalmente, per motivi speciali, il presidente può dispensare interamente o parzialmente dalla prestazione di garanzie. In materia di diritto pubblico e amministrativo, il presidente può ingiungere alla parte che adisce il Tribunale di fornire garanzie ove l'oggetto della contestazione o il modo di svolgimento della procedura lo giustifichi.

² Se una parte non ha domicilio fisso nella Svizzera o se è accertato che è insolubile, le può essere ingiunto dal presidente o dal giudice d'istruzione, a domanda della controparte, di fornire garanzie per le spese ripetibili (art. 159 e 160).

³ Le garanzie devono essere depositate in contanti alla cassa del Tribunale federale.

⁴ Se le garanzie, a norma del primo o secondo capoverso, non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile.

Art. 151.

Anticipazione
degli sborsi.

¹ Inoltre, ogni parte deve anticipare i disborsi che saranno causati dalle proprie domande durante la procedura, e proporzionalmente i disborsi che saranno causati dalle domande comuni o da atti ordinati d'ufficio dal Tribunale.

² Se l'anticipazione non è fornita entro il termine stabilito, l'atto per cui essa è stata chiesta non è eseguito.

Art. 152.

Assistenza
giudiziaria.

¹ Il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Sono eccettuati i casi di proroga di giurisdizione.

² Se occorre, il Tribunale può far assistere questa parte da un avvocato; se essa non vince la causa o se non le è possibile riscuotere le spese ripetibili, gli onorari dell'avvocato sono fissati dal Tribunale conformemente alla tariffa prevista nell'articolo 160 e supportati dalla cassa del Tribunale.

³ Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale.

Art. 153.

¹ Le parti devono pagare al Tribunale :

- a) i disborso del Tribunale federale, ad eccezione delle diarie e spese di viaggio dei giudici, cancellieri e segretari, come pure delle spese di traduzione di memorie e documenti redatti in romancio;
- b) una tassa di giustizia. Questa è:
 nelle cause di diritto pubblico e amministrativo di carattere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari d'una parte, il Tribunale può superare l'importo di 500 franchi;
 nelle altre cause, di 25 a 3000 franchi;
 nei casi di proroga di giurisdizione, di 200 a 10.000 franchi;
- c) le tasse di cancelleria per ogni testo di sentenza o decisione e per le copie.

Importo delle spese processuali.
 a) Regola generale.

² Nel caso di desistenza o di transazione, la tassa di giustizia è ridotta.

Art. 154.

¹ Nelle contestazioni derivanti dall'articolo 49, capoversi dal primo al quinto, e dall'articolo 50, capoversi primo e secondo, della Costituzione federale, non è fissata tassa di giustizia, nè sono dovute spese ripetibili.

b) Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico.

² Anche in altre contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile nè esiste interesse pecuniario.

Art. 155.

Per la liquidazione forzata e la procedura in materia di concordato o di comunione di creditori che riguardano un'impresa ferroviaria o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 5000 franchi.

c) In materia di ferrovie.

Art. 156.

¹ Di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente.

² Sono generalmente dispensati dal pagamento delle spese processuali, la Confederazione, i Cantoni o i comuni, quando senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso.

Onere delle spese processuali davanti al Tribunale federale.

a) Spese del Tribunale federale.

³ Quando nessuna delle parti ha interamente vinto la causa o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra di esse.

⁴ Nei casi contemplati nell'articolo 60, primo capoverso, lettera *b*, le spese devono essere richieste al ricorrente, con riserva della decisione di merito.

⁵ Quando, in materia disciplinare, il ricorso è ritirato o quando la decisione impugnata è riconosciuta giustificata, le spese processuali sono messe totalmente o parzialmente a carico del ricorrente, altrimenti le spese processuali sono sostenute dalla cassa del Tribunale.

⁶ Le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate.

⁷ Salvo disposizione contraria, le spese processuali messe congiuntamente a carico di più persone sono sostenute tra di esse in parti eguali; la loro responsabilità rimane però solidale.

Art. 157.

b) Spese cantonali.

Quando il Tribunale federale modifica la sentenza di una autorità inferiore, esso può ripartire diversamente l'onere delle spese della procedura anteriore.

Art. 158.

Procedura davanti al Consiglio federale.

¹ Per la procedura davanti al Consiglio federale, il dipartimento incaricato dell'istruzione può esigere l'anticipazione delle spese quando la parte che ha adito il Consiglio federale non ha domicilio fisso nella Svizzera, o quando a motivo della sua insolvibilità, del mancato pagamento di spese anteriori, del modo nel quale il ricorso è interposto o di altre ragioni, essa non presenta garanzie sufficienti per il pagamento puntuale delle spese. Sono applicabili gli articoli 150, quarto capoverso, e 151.

² Le spese per la procedura davanti al Consiglio federale comprendono :

- a) i disborsi (art. 153, primo capoverso, lettera *a*);
- b) una tassa di risoluzione non superiore a 500 franchi;
- c) le tasse di cancelleria per ogni testo della risoluzione e per le copie.

³ L'articolo 156 si applica per analogia. Eccezionalmente, le spese di procedura possono essere condonate, in tutto o in parte.

Art. 159.

¹ Il Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione stessa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente. Spese ripetibili.

² Di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione.

³ Quando la sentenza non dà interamente ragione a una parte o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti.

⁴ Quando la decisione disciplinare impugnata è dichiarata infondata, è assegnata al ricorrente un'indennità per spese ripetibili.

⁵ L'articolo 156, secondo, sesto e settimo capoverso, è applicabile per analogia.

⁶ Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda della sentenza nel merito, la decisione dell'autorità cantonale che ha condannato una delle parti a pagare spese ripetibili alla controparte. Può fissarle esso medesimo secondo la tariffa del Cantone, o delegarne la determinazione all'autorità cantonale competente.

Art. 160.

L'importo delle spese ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale, comprese quelle di patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale stesso. Importo delle spese ripetibili.

Capo terzo.

Onorari dei difensori.

Art. 161.

In caso di contestazione a proposito degli onorari dovuti da una parte al suo difensore per la procedura davanti al Tribunale federale, questo li fissa, senza dibattimento, dopo aver dato modo al difensore o alla parte di presentare le proprie osservazioni per iscritto.

TITOLO UNDECIMO**DISPOSIZIONI DIVERSE; DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE**

Art. 162.

Passate che siano in giudicato, le decisioni delle istanze amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie, sono parificate alle sentenze Titolo per il rigetto dell'opposizione.

giudiziarie esecutive nel senso dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 163.

Regia degli
alcol.

La regia federale degli alcool è considerata come un servizio dell'amministrazione federale nel senso della presente legge.

Art. 164.

Pretese
derivanti
dall'organiz-
zazione
militare.

¹ Fino a che sia emanato un nuovo regolamento d'amministrazione per l'esercito svizzero, il Consiglio federale è autorizzato ad istituire autorità indipendenti dall'amministrazione federale che pronuncino definitivamente sulle pretese avanzate dalla Confederazione o contro di essa, in virtù dell'organizzazione militare.

² Sono però eccettuate le pretese derivanti da morte o da lesioni corporali di persone civili in seguito ad esercizi militari.

Art. 165.

Modificazione
a) Della
procedura
civile
federale.

La legge del 22 novembre 1850 di procedura civile federale è modificata come segue:

I. Gli articoli 28, 64, 192, numero 2, e 193 assumono il tenore seguente:

Art. 28. Ogni persona capace di agire civilmente può patrocinare essa stessa la propria causa o farsi rappresentare da un difensore che adempia i requisiti posti dall'articolo 29 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 64. Per il computo dei termini legali, fanno norma gli articoli 32 e 34 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 192, numero 2. Quando l'istante ha, dopo la sentenza, conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.

Art. 193. La domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione:

- a) per i casi previsti nell'articolo 192, numero 1, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza;
- b) per gli altri casi, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

II. Gli articoli 43, secondo capoverso, 66, seconda frase e 182 sono abrogati.

Art. 166.

L'articolo 23bis della legge del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale assume il tenore seguente:

b) Dell'organizzazione dell'amministrazione federale.

Art. 23bis. ¹ Le disposizioni qui appresso si applicano ai ricorsi diretti a un dipartimento o a un'altra autorità dipendente da esso contro decisioni di servizi federali:

- a) la decisione può essere impugnata per violazione del diritto federale o perchè è fondata su accertamenti di fatto inesatti o incompleti o perchè è inadeguata;
 - b) l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni motivate del ricorrente ed essere depositato presso l'autorità di ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del testo della decisione. Quando l'atto di ricorso è diretto ad un'autorità federale incompetente, questa lo trasmette immediatamente all'autorità competente; se l'atto di ricorso è stato depositato in tempo utile presso l'autorità incompetente, il termine di ricorso è reputato osservato;
 - c) il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo effetto sia ad esso attribuito da una disposizione di diritto federale o da un provvedimento d'urgenza dell'autorità di ricorso;
 - d) se il ricorso non sembra a prima giunta inammissibile o infondato, esso è comunicato alla controparte e all'autorità inferiore, alle quali è assegnato un termine adeguato per rispondere; l'autorità di ricorso ordina l'assunzione dei mezzi di prova necessari per chiarire i fatti;
 - e) la decisione presa sul ricorso è comunicata per iscritto alle parti e all'autorità inferiore;
 - f) i difensori delle parti devono giustificare i loro poteri mediante procura,
 - g) gli articoli dal 32 al 35 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia ai termini e alla restituzione per inosservanza di termine, e l'articolo 158 della detta legge alle spese.
- ² Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, emanare norme complementari di procedura.

Art. 167.

L'articolo 55 della legge del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste assume il tenore seguente:

c) Della legge sul servizio delle poste.

Art. 55. ¹ Le azioni contro l'amministrazione delle poste in virtù della presente legge e delle convenzioni internazionali concernenti il servizio postale sono proposte:

- a) quando l'oggetto della lite abbia un valore capitale di 4000 franchi almeno, al Tribunale federale;
- b) quando l'oggetto della lite abbia un valore inferiore, all'autorità giudiziaria della sede dell'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria del capoluogo del Cantone dove l'attore è domiciliato.

² Le azioni contro l'amministrazione delle poste in virtù della legge sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste o della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi possono essere proposte all'autorità giudiziaria della sede dell'amministrazione centrale o a quella del luogo del Cantone nel quale è accaduto l'infortunio.

³ Sono riservati i rimedi previsti dal diritto cantonale o federale.

Art. 168.

La legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale è modificata come segue:

I. Gli articoli 1, 2, 12, 17, 24, 132, primo capoverso, 135, 213, 245, secondo e quarto capoverso, e 264 assumono il tenore seguente:

Art. 1. La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

- 1^o le Assise federali, composte della Camera criminale e di dodici giurati;
- 2^o la Camera criminale, di tre giudici, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali;
- 3^o la Corte penale federale, composta dei tre giudici della Camera criminale e di due altri giudici;
- 4^o la Camera d'accusa di tre giudici, i quali non possono appartenere alla Corte penale federale;
- 5^o la Corte di cassazione incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa;

d) Della legge sulla procedura penale.

6° la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise federali, della Camera criminale e della Corte penale federale, le domande di revisione delle sentenze stesse e i conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte penale federale.

È riservata la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da un decreto del Consiglio federale di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione amministrativa federale in caso di contravvenzione alle leggi fiscali e ad altre leggi della Confederazione (articoli dal 279 al 326).

Art. 2. Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per due anni civili, quelli che compongono le camere indicate nei numeri dal 2 al 5 dell'articolo 1.

Per lo stesso periodo, il Tribunale federale designa il presidente della Camera d'accusa e quello della Corte di cassazione.

La Corte penale federale e la Camera criminale designano il loro presidente per ogni singolo caso.

La Corte di cassazione straordinaria è composta, del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici del Tribunale federale più anziani per elezione, purchè non appartengano nè alla Camera d'accusa nè alla Corte penale federale.

Ciascun giudice del Tribunale federale può essere tenuto a fungere in una sezione penale.

Art. 12. La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, e le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale. È riservato l'articolo 275 bis.

La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso di sette giudici:

- 1° i ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise federali, della Camera criminale e della Corte penale federale;
- 2° le domande di revisione delle sentenze delle Assise federali e della Corte penale federale;
- 3° i conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte penale federale.

Art. 17. La polizia giudiziaria è diretta dal Procuratore generale ed è sorvegliata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Essa è esercitata:

dai ministeri pubblici dei Cantoni;

dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni;

dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.

Al Ministero pubblico federale sarà assegnato il personale necessario perchè possa assicurare in modo uniforme il servizio delle inchieste e delle informazioni nell'interesse della sicurezza interna ed esterna della Confederazione. Esso opererà, di regola, di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso darà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo o la stadio dell'inchiesta lo consenta.

Art. 24. I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici.

Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.

Art. 132, primo capoverso.

Se la Camera d'accusa dà corso all'accusa, essa trasmette gli atti alla giurisdizione competente.

Art. 135. Se l'accusato è rinviato davanti alla Corte penale federale, questa designa il suo presidente.

Se l'accusato è rinviato davanti alle Assise federali, il presidente è designato dalla Camera criminale.

Art. 213. Il Giudice istruttore ed il presidente della giurisdizione federale penale possono accordare alla parte lesa il patrocinio gratuito e farla assistere da un avvocato (art. 152 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria)

Art. 245, secondo capoverso. I testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale può emanare a questo proposito norme generali (articolo 147, primo capoverso, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

Art. 245, quarto capoverso. L'importo delle spese ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale, comprese quelle di patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale federale.

Art. 264. Se esiste contestazione sul foro competente tra le autorità di più Cantoni ovvero se l'accusato contesta la giurisdizione di un Cantone, la Camera d'accusa del Tribunale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.

II. Il capo V della parte terza (articoli dal 268 al 278) assume il tenore seguente:

V. DEL RICORSO PER CASSAZIONE

ALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 268. Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ammissibile:

contro le sentenze dei tribunali, che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale;

contro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza;

contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.

Art. 269. Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale.

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali.

Art. 270. Possono ricorrere per cassazione l'accusato e l'accusatore pubblico del Cantone. La facoltà di ricorrere spetta anche al querelante nei reati per i quali si procede solo a querela di parte.

Dopo la morte dell'accusato, il ricorso per cassazione può essere esercitato dai suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente, dai suoi fratelli e sorelle o dal suo coniuge.

L'accusatore privato può ricorrere per cassazione se, conformemente al diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da solo, senza intervento dell'accusatore pubblico.

L'accusatore privato e il querelante possono essere tenuti a fare una anticipazione per le spese processuali. È riservata l'assistenza giudiziaria gratuita (art. 152 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

L'articolo 215 è applicabile per analogia.

Il Procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione quando il Consiglio federale ha deferito il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale ovvero quando la decisione deve essere comunicata al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un decreto preso da quest'autorità in applicazione dell'articolo 265, primo capoverso.

Art. 271. Quando l'azione civile è stata giudicata insieme con l'azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclusioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.

Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge i 4000 franchi, e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell'azione penale.

Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restrizione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.

Le disposizioni concernenti il ricorso adesivo (art. 59 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria), sono applicabili per analogia. La revisione delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione sulle conclusioni civili è regolata dagli articoli dal 136 al 144 della stessa legge.

Art. 272. Il ricorso per cassazione si fa depositando, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione impugnata, una dichiarazione presso l'autorità che l'ha presa. Se ciò non sia già stato fatto, il testo scritto della decisione dev'essere notificato d'ufficio al ricorrente immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione.

Il ricorrente deve motivare per iscritto il suo ricorso presso la stessa autorità, conformemente all'articolo 273, entro venti giorni dalla notificazione del testo scritto della decisione. Egli ha facoltà di presentare la motivazione anche prima.

Se l'accusato muore prima della scadenza di questi termini, essi sono computati dalla sua morte.

Se le conclusioni civili non possono formare l'oggetto di un ricorso per cassazione che congiuntamente con quelle penali (art. 271, secondo capoverso), il termine per presentare e motivare il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna la decisione soltanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso di un altro interessato sulle conclusioni penali.

Per il Procuratore generale della Confederazione, i termini decorrono dal giorno in cui l'autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.

Le parti devono poter consultare gli atti prima di presentare la motivazione del ricorso.

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente lo ordini.

Art. 273. La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e presentata in un numero sufficiente di esemplari per il Tribunale e per ogni controparte, ma in ogni caso in due esemplari; essa deve designare la decisione impugnata e contenere inoltre:

- a) l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni;
- b) la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi nè prevalersi della violazione del diritto cantonale.

L'atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve termine con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso. È applicabile l'articolo 30, secondo e terzo capoverso, della legge federale del 16 dicembre 1943 sulla organizzazione giudiziaria.

Art. 274. L'autorità cantonale trasmette immediatamente al presidente della Corte di cassazione gli atti di motivazione e le dichiarazioni di ricorso, come pure la sua decisione, le proprie osservazioni eventuali e l'incartamento completo; essa gli indica

inoltre la data alla quale la decisione impugnata è stata comunicata in conformità del diritto cantonale, la data della notificazione del testo scritto della decisione e quella alla quale la dichiarazione di ricorso e la motivazione sono state ricevute o consegnate alla posta.

Art. 275. Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per cassazione fondato sulla violazione del diritto cantonale o una domanda di revisione, la Corte di cassazione soprassiede alla sentenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale alla Corte di cassazione.

La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

L'autorità cantonale adita comunica immediatamente alla Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle la sua decisione con i nuovi atti.

Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.

Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

Art. 275 bis. Una delegazione di tre giudici della Corte di cassazione può, se è unanime, decidere di non entrare nel merito dei ricorsi per cassazione manifestamente inammissibili ovvero respingere quelli che considera senza esitazione infondati.

La decisione è motivata sommariamente.

Art. 276. Se il ricorso non appare inammissibile o manifestamente infondato, esso è comunicato agli interessati, ai quali è assegnato un termine per presentare le loro osservazioni scritte.

In via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulteriore di scritti oppure un dibattimento.

Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 8000 franchi almeno.

Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di mandare al Tribunale una memoria.

Art. 277. Quando la decisione impugnata è così difettosamente redatta che è impossibile riconoscere in quale modo sia stata applicata la legge, la Corte di cassazione l'annulla senza comunicare l'atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Art. 277 bis. La Corte di cassazione non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente. È vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale. Essa rettifica d'ufficio gli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

La Corte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti valere dalle parti.

Art. 277 ter. Se la Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l'azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perchè decida di nuovo.

L'autorità cantonale deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione.

Art. 277 quater. Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione statuisce essa medesima o rinvia la causa all'autorità cantonale perchè decida di nuovo.

Nel caso previsto dall'art. 271, secondo capoverso, la Corte di cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni civili se non in quanto dichiara il ricorso fondato riguardo all'azione penale; ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle conclusioni civili; essa rinvia le conclusioni civili con l'azione penale all'autorità cantonale perchè decida di nuovo.

Art. 278. Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono determinate in conformità dell'articolo 245. Se sono soccombenti, l'accusatore pubblico e il Procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento delle spese.

Può essere assegnata un'indennità all'accusato, alla parte lesa, all'accusatore privato o al querelante, se il suo ricorso è stato dichiarato fondato o quello della controparte infondato. Se il ricorso concerne esclusivamente le conclusioni civili ovvero se l'accusatore privato o il querelante è ricorrente o controparte, l'indennità è a carico della parte soccombente.

Art. 169.

Disposizione
abrogativa.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:

la legge del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale, comprese le modificazioni che vi sono state introdotte più tardi, ad eccezione dell'articolo 197, che è mantenuto nel testo del decreto federale del 13 giugno 1928;

la legge dell'11 giugno 1928 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; l'articolo 23 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale e gli articoli 8, 62, 62 bis e 63 della legge sulle tasse di bollo rimangono però in vigore nel testo degli articoli 50, lettera a, e 51 della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare;

il decreto federale del 21 giugno 1935 per garantire la sicurezza della Confederazione;

l'articolo 31, quarto capoverso, della legge dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento;

l'articolo 38 della legge del 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;

l'articolo 110, secondo capoverso, della legge del 20 giugno 1930 sull'espropriazione;

l'ordinanza del Tribunale federale del 3 novembre 1910 relativa alle regole da seguirsi nei ricorsi per esecuzione e fallimenti.

Art. 170.

Attuazione

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1945.

Art. 171.

Disposizioni
transitorie.

¹ Le disposizioni anteriori in materia di competenza e di procedura restano applicabili ai casi già pendenti davanti al Tribunale federale prima del 1° gennaio 1945 e a quelli per i quali il termine di ricorso ha cominciato a decorrere avanti il 1° gennaio 1945.

² La revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federale durante gli anni dal 1940 al 1944 ha luogo conformemente alle disposizioni nuove; in questi casi, la domanda di revisione è ammissibile sino al 31 marzo 1945, se essa è presentata per fatti nuovi rilevanti che l'istante ha scoperto avanti il 1° gennaio 1945.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,
 Berna, 16 dicembre 1943.

Il Presidente: **Dr. A. Suter.**
 Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,
 Berna, 16 dicembre 1943.

Il Presidente: **Dr. P. Gysler.**
 Il Segretario: **G. Bovet.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 dicembre 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:
G. Bovet.

Data della pubblicazione: 6 gennaio 1944.

Termine d'opposizione: 5 aprile 1944.

Legge federale sulla organizzazione giudiziaria. (Del 16 dicembre 1943.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1944
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.01.1944
Date	
Data	
Seite	1-59
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 988

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.